FAQ relative ad aspetti amministrativi, procedurali, tecnici per la presentazione e la gestione delle pratiche di installazione, costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili da presentare sulla piattaforma Procedimenti – sezione FER

1. Una Pubblica Amministrazione che avesse intenzione di installare un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile è tenuto alla presentazione della relativa pratica sulla Piattaforma Procedimenti?

Le Pubbliche Amministrazioni che prevedano di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili su o entro le pertinenze di edifici di proprietà (fotovoltaico, eolico, biomasse) devono presentare la relativa pratica, mediante idonea modulistica, sulla Piattaforma Procedimenti (www.procedimenti.servizirl.it), utilizzando l'applicativo wizard per identificare la pratica da presentare.

2. I tecnici e installatori di pannelli fotovoltaici hanno l'obbligo di presentare sulla Piattaforma Procedimenti (<u>www.procedimenti.servizirl.it</u>) i progetti riguardanti l'impianto?

Per gli impianti assoggettati a edilizia libera (FERLIB) o a comunicazione preliminare (FERCEL) non è richiesto alcun progetto perché le norme che regolano le condizioni installative stabiliscono, nel primo caso, l'installazione dell'impianto avviene senza alcun titolo abilitativo e, nel secondo caso, con solo trasmissione di una comunicazione preliminare all'installazione. Tuttavia, ciò non esclude quanto previsto dal D.M. 37/2008, ossia l'obbligo della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, relativa al rispetto dell'impianto degli standard di qualità, sicurezza e prevenzione incendi.

Con riferimento, invece, ai documenti da allegare in relazione al fatto che la pratica sia presentata da un soggetto intermediario incaricato dal proprietario dell'impianto, si riferisce che l'intermediario deve, inizialmente, profilarsi sulla Piattaforma Procedimenti (www.procedimenti.servizirl.it) con il profilo intermediario e conseguentemente caricare la relativa pratica che viene selezionata utilizzando l'applicativo wizard. Alla pratica, nella sezione Allegati, il professionista dovrà caricare la procura firmata digitalmente da stesso con l'aggiunta della firma autografa leggibile del proprietario dell'impianto. Se la procura è firmata digitalmente non è necessario allegare il documento di identità del professionista. Il modello di procura è scaricabile direttamente dalla sezione Allegati prima di procedere alla firma digitale dell'intera pratica.

3. FERCEL e FERPAS possono ritenersi comunicazioni che abilitano l'installazione di impianti fotovoltaici, salvo interventi subordinati ad autorizzazione paesaggistica?

Per le pratiche FERCEL la risposta è affermativa, essendo una comunicazione, a condizione che alla pratica sia allegata l'autorizzazione paesaggistica, qualora necessaria.

Per le pratiche FERPAS la risposta è negativa perché la Procedura Abilitativa Semplificata è un procedimento autorizzativo.

4. I gestori/fornitori di energia elettrica trasmettono alle Amministrazioni comunali comunicazioni di inizio lavori o di fine lavori per l'installazione di impianti fotovoltaici. Per questi impianti preliminarmente a tali comunicazioni deve essere stata presentata la relativa pratica sulla Piattaforma Procedimenti (www.procedimenti.servizirl.it)?

Se le comunicazioni di inizio lavori e di fine lavori sono inviate dai gestori/fornitori di energia elettrica si tratta dei moduli I e II di cui al Modello Unico approvato con d.m. 19/5/2015.

In tal caso il decreto ministeriale prevede che il proprietario dell'impianto o, in sua vece il professionista intermediario, preseti sul portale del gestore di rete la comunicazione compilando il Modello Unico. Per gli impianti normati dal d.m. 19/5/2015 non è quindi necessario presentare alcuna pratica sulla Piattaforma Procedimenti di Regione Lombardia.

5. Che tipo di iter amministrativo va eseguito per un intervento di revamping o repowering di un impianto fotovoltaico esistente?

Riferendosi unicamente agli impianti installati su edifici, se l'impianto è stato installato mediante una comunicazione FERCEL o FERLIB, l'intervento di modifica (revamping o repowering) è assentibile mediante la medesima modalità.

Se l'impianto è stato installato mediante una procedura autorizzativa FERPAS o FERAU, l'intervento di modifica è assentibile mediante una FERDILA, di cui all'art. 6-bis comma 1 lett. c) del d. lgs. 28/2011.

6. Quali sono gli ambiti di applicazione della procedura FERVOLT?

La procedura di FERVOLT si applica nei casi di volturazione di un titolo abilitativo già rilasciato, quindi è riferita ad impianti esistenti. Non si tratta, quindi, di una procedura per il rilascio di un nuovo titolo abilitativo, ma di una procedura per il trasferimento della titolarità del titolo già esistente.

7. Quale è la differenza tra FER-CEL, FER-LIB e FER-EDILIZIA?

La FER CEL è una comunicazione che presuppone la presentazione di una pratica preliminarmente all'installazione di un impianto a fonte rinnovabile (non unicamente fotovoltaico) nei casi di impianti di cui all'art. 6 comma 11 del d. lgs. 28/2011, all'art. 11 comma 3 del d. lgs. 115/2008, ai paragrafi 12.1, 1212.3, 12.5, 12.7 del d.m. 10/9/2010.

La FER LIB è una comunicazione semplificata richiesta da Regione Lombardia per accatastare i soli impianti fotovoltaici soggetti ad attività in edilizia libera, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e quater, d.p.r. 380/2001.

La FER EDILIZIA è, invece, una comunicazione richiesta da Regione Lombardia per accatastare gli impianti a fonte rinnovabile (non unicamente fotovoltaici) per i casi di installazione di tali impianti su edifici di nuova costruzione, quindi soggetti all'obbligo di quota rinnovabile per legge [art. 11 d. lgs 28/2011] o qualora l'installazione degli impianti avvenga contestualmente o nell'ambito di lavori di ristrutturazione edilizia i quali siano la come categoria principale dei lavori [parte dell'art 3 d.p.r. 380/2001]. Da punto di vista amministrativo questi ultimi interventi sono inquadrabili come interventi edilizi e quindi la pratica da presentare sarà di tipo edilizio. Tuttavia, oltre la pratica edilizia, andrà successivamente presentata sul Portale Procedimenti (sezione FER) anche la pratica FER-EDILIZIA per accatastare, come detto,

l'impianto installato. All'interno della pratica andrà indicato il riferimento e la tipologia di pratica edilizia tramite la quale sono stati assentiti i lavori complessivi.

8. Sono un privato che vive entro un Parco regionale. Desidererei avere la documentazione relativa alla posa dei pannelli fotovoltaici in zone soggette a vincolo ambientale.

La documentazione può essere richiesta direttamente al Parco in questione e risiede, di norma, nelle Norme Tecniche di Attuative del Piano di coordinamento del Parco.

Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici è più corretto contattare direttamente l'Ente Parco.

Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici al suolo si ricorda che è attualmente vigente il <u>Programma Energetico Ambientale Regionale</u> che riporta il capitolo 8 contenete le disposizioni relative alle Aree e Siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile.

9. Si chiedono informazioni in merito ai siti idonei per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, Sono disponibili delle mappe per la consultazione?

Non sono presenti rappresentazioni cartografiche. La invitiamo a consultare

il <u>Programma Energetico Ambientale Regionale</u> che riporta il capitolo 8 contenete le disposizioni relative alle Aree e Siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile.

10. Utilizzando la procedura FERPAS per un impianto fotovoltaico si autorizza anche l'elettrodotto di connessione?

La risposta è affermativa, con la PAS si autorizza anche la linea elettrica fino alla cabina elettrica di connessione con il ramo principale della rete elettrica.

11. Ho in previsione di installare un impianto fotovoltaico su un edificio situato entro una zona vincolata paesaggisticamente. Come devo procedere?

È innanzitutto necessario distinguere se il vincolo paesaggistico è determinato dall'art. 142 del d. lgs. 42/2004, oppure dall'art. 136 del medesimo decreto legislativo.

Nel primo caso il vincolo è areale ed è posto per legge, riguardando elementi fisico-geografici di ampia estensione (coste, sponde, fiumi, rilievi, zone umide, boschi, foreste e usi civici, parchi).

Nel secondo caso il vincolo è dichiarato con provvedimento ministeriale o regionale e riguarda la "dichiarazione di notevole interesse pubblico" che ha una estensione circoscritta.

L'art. 146 del d. lgs. 42/2004 prescrive l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica per avviare lavori sui beni tutelati che possano introdurre delle modificazioni ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Il d.p.r 31/2017 esclude alcuni interventi dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, mentre altri sono assoggettati ad acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ma con la procedura semplificata, di cui al d.p.r. 139/2010.

Tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica vi sono gli impianti fotovoltaici a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni, o integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che gli edifici non ricadano fra quelli vincolati dall'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e i microgeneratori eolici con altezza complessiva non superiore a metri 1,50 e diametro non superiore a m 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 42/2004.

Diversamente tutti gli altri casi non elencati nell'Allegato 1 del d.p.r. 139/2010, ossia l'installazione di impianti di produzione di energia, compresi gli impianti fotovoltaici, che ricadano sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 42/2006 o su edifici posti in zona vincolata dell'art. 142 del d. lgs. n. 42/2004, devono prevedere l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica per via ordinaria ai sensi dell'art. 146 del d. lgs. 42/2004 e s.m.i.

12. Per istallare un impianto di cogenerazione energia elettrica e calore alimentato a gas naturale va presentata una pratica sul Portale Procedimenti – sezione FER?

No, l'impianto va registrato sul Portale CURIT di Regione Lombardia (https://www.curit.it/ilcurit)

13. Un intervento comprende rifacimento di centrale termica, impianto solare termico e solare fotovoltaico. Su indicazione del Comune è stato comunicato di presentare una CILA mediante "impresa in un giorno.it". È comunque necessario presentare la pratica per il solare fotovoltaico sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER?

Si va presentata una pratica FER EDILIZIA per accatastare l'impianto fotovoltaico. In questo caso l'installazione del fotovoltaico avviene nell'ambito di lavori di ristrutturazione edilizia che sono la categoria principale dei lavori [parte dell'art 3 d.p.r. 380/2001].

Correttamente il Comune inquadra questi interventi come interventi edilizi e quindi la pratica da presentare sarà di tipo edilizio. Tuttavia, oltre la pratica edilizia, andrà successivamente presentata sul Portale Procedimenti (sezione FER) anche la pratica FER-EDILIZIA per accatastare, come detto, l'impianto fotovoltaico installato. All'interno della pratica andrà indicato il riferimento e la tipologia di pratica edilizia tramite la quale è stato assentito l'impianto.

14. Per installare un impianto fotovoltaico oggetto di Intervento in Edilizia Libera che tipo di pratica va presentata?

Va presentata una pratica FER LIB che è una comunicazione semplificata richiesta da Regione Lombardia per accatastare gli impianti fotovoltaici soggetti ad attività in edilizia libera, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e quater, d.p.r. 380/2001.

15. Si ha in previsione di installare un sistema di accumulo connesso ad un impianto fotovoltaico già installato in precedenza. È necessario presentare una pratica sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER?

No, per l'installazione di sistemi di accumulo non va presentata alcuna pratica sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER.

Tuttavia, è obbligatorio inviare entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio del sistema di accumulo una comunicazione di avvenuta installazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla base dei modelli disponibili all'interno del portale del GSE (https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/SISTEMI%20D I%20ACCUMULO/regole%20e%20procedure/REGOLE%20TECNICHE%20SISTEMI%20ACCUMULO.PDF).

16. Chiedo cortesemente informazioni in merito alla corretta procedura da seguire per installare impianti fotovoltaici realizzati ai sensi del d.m. MISE del 19/05/2015.

Gli impianti che hanno le caratteristiche indicate nell'art. 2 del d.m. MISE del 19/05/2015 non richiedono presentazione di alcuna pratica sulla Piattaforma Procedimenti, perché il d.m. dispone che vengano installati mediante la presentazione di una comunicazione preliminare espletata tramite il Modello unico approvato con il medesimo decreto.

Il proprietario dell'impianto o un suo intermediario si interfaccia esclusivamente con il gestore della rete, al quale dovrà essere inoltrato il Modello Unico (ad es. nel caso di Enel Distribuzione, mediante connessione al Portale Produttori di e-distribuzione). Il proprietario seguirà l'Iter semplificato presentando il Modello Unico Nazionale previsto dal decreto.

Il gestore di rete inoltra i dati al GSE che svolgerà la procedura per attivare lo Scambio sul Posto. Sarà il GSE stesso ad inviare all'utente le credenziali ed il link per accedere al portale on line per la gestione dello Scambio sul Posto. Installato l'impianto l'utente comunica al distributore il fine lavori ed il gestore di rete si occupa dell'allacciamento in rete dell'impianto e provvede a segnalare a GSE l'avvenuto allacciamento. Da quel momento il GSE attiva la convenzione di scambio sul posto e comunica all'utente l'avvenuta attivazione.

17. La compilazione di una pratica FER LIB necessita di allegare documenti oltre alla comunicazione? Inoltre, è necessario che il modulo venga firmato digitalmente da chi presenta la pratica, anche se l'accesso è effettuato con SPID dal richiedente?

Per una pratica FER LIB non è necessaria allegare alcun documento. Tuttavia, è possibile allegare dei documenti.

Inoltre qualora la pratica sia presentata da un'azienda o da un intermediario professionista, la pratica per essere trasmessa deve essere firmata digitalmente.

18. Un edificio di nuova costruzione deve rispettare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all'art. 11 del d. lgs 28/2011. Pertanto, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico va presentata una pratica FER EDILIZIA?

Si va presentata una pratica FER EDILIZIA perché l'impianto fotovoltaico diviene parte integrante dell'edificio fin dalla fase di progettazione, dovendo l'edificio rispettare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all'art. 11 del d. lgs 28/2011.

La pratica FER EDILIZIA serve per accatastare l'impianto fotovoltaico. All'interno della pratica andrà indicato il riferimento e la tipologia di pratica edilizia tramite la quale è stato assentito l'impianto.

19. Nella ristrutturazione di un edificio è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico; che tipo di pratica va presentata sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER?

Se l'installazione di un impianto fotovoltaico rientra nell'ambito di lavori di ristrutturazione edilizia che assumono la categoria principale dei lavori, andrà quindi presentata una pratica edilizia al Comune (presumibilmente una CILA o una SCIA), all'interno della quale andrà segnalata l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Sulla Piattaforma Procedimenti andrà presentata una pratica FER EDILIZIA per accatastare l'impianto fotovoltaico installato. All'interno della pratica FER andrà indicato il riferimento e la tipologia di pratica edilizia tramite la quale sono assentiti i lavori complessivi.

20. Si è installato un impianto fotovoltaico che ha le caratteristiche indicate nell'art. 2 del d.m. 19/5/2015 e per il quale è stato presentato il Modello Unico Nazionale. Ora devono essere effettuati lavori di aggiunta (repowering) di ulteriori moduli fotovoltaici; che tipo di pratica va presentata?

Il d.m. 19/5/2015 dispone che per l'installazione di impianti fotovoltaici che soddisfano i requisiti dell'art. 2 del d.m. 19/5/2015 il proprietario o l'eventuale intermediario presentino al gestore di rete una comunicazione secondo il Modello Unico Nazionale, approvato dallo stesso decreto.

Non risulta che il Modello Unico Nazionale permetta di essere utilizzato per interventi di modifica di un impianto installato ai sensi del d.m. 19/5/2015. Pertanto, nel caso di modifiche a questa tipologia di impianti andrà presentata una pratica FERCEL al cui interno dovrà essere selezionata la voce "MODIFICA IMPIANTO ESISTENTE".

21. Quando si utilizza la nuova procedura FER-LIB? In cosa differisce dalla FER-CEL?

La FER LIB è una comunicazione semplificata che serve per accatastare gli impianti fotovoltaici soggetti ad attività in edilizia libera, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e quater, d.p.r. 380/2001.

La FER CEL è una comunicazione preliminare all'installazione di un impianto a fonte rinnovabile (non unicamente fotovoltaico), per i casi di cui all'art. 6 comma 11 del d. lgs. 28/2011, all'art. 11 comma 3 del d. lgs. 115/2008, ai paragrafi 12.1, 1212.3, 12.5, 12.7 del d.m. 10/9/2010.

22. Scrivo per chiedere cortesemente in che modo viene informato il titolare di un impianto a fonte rinnovabile dell'avvenuta presa d'atto di una pratica FERLIB o FERCEL da parte del Comune in cui è sito l'impianto stesso.

Una volta compilata la pratica ed effettuata la "CONFERMA" definitiva, la stessa viene inoltrata al sistema e viene generata una notifica di avvenuta consegna tramite PEC. A questo punto il compilatore ha espletato le attività di propria competenza; sarà invece onere del Comune procedere con la formale protocollazione della pratica ricevuta: tale attività determina il passaggio di stato della pratica da "CONSEGNATA" a "PROTOCOLLATA" e la conseguente iscrizione al registro impianti con la denominazione "AUTORIZZATO".

23. In caso di dismissione di un impianto a fonte rinnovabile che tipo di procedura bisogna seguire sulla Piattaforma Procedimenti?

È necessario distinguere se l'impianto è stato assentito mediante comunicazione (pratica FERLIB o FERCEL) oppure è stato assentito mediante un'autorizzazione (FERPAS o FERAU).

Per quanto riguarda un impianto del primo tipo non è necessario presentare alcun tipo di istanza su Piattaforma Procedimenti.

Per quanto riguarda un impianto del secondo tipo, le Linee guida regionali FER (d.g.r. 4803/2021) dispongono la dismissione dell'impianto a fine vita. A tale riguardo, solo per gli impianti autorizzati con pratica FERAU, è versata una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di ripristino del sito alle condizioni previste dal Piano di Governo del Territorio del Comune interessato.

24. È possibile autorizzare la costruzione di un impianto fotovoltaico al suolo in un terreno censito dal PGT come ambito di trasformazione industriale? Si ha una soglia di potenza?

L'art. 31, comma 2, della legge 108/2021 ha individuato una procedura semplificata per realizzare impianti fotovoltaici, fino a 20 MW, da realizzarsi entro aree industriali, produttive, commerciali. Entro questo ambito si rileva una coerenza con il <u>Programma Energetico Ambientale Regionale</u> che, nello specifico al capitolo 8 "Aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile", non contiene disposizioni che rendano un impianto fotovoltaico al suolo come non idoneo in un'area identificata nel locale PGT come ambito di trasformazione industriale. Pertanto, se sull'area considerata non si sovrappongono vincoli di altra natura si può dar luogo al procedimento istruttorio per autorizzare l'impianto.

25. Chi deve firmare digitalmente i documenti da allegare ad una pratica da presentare sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER?

L'allegazione dei documenti da caricare nella sezione "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" è operazione a carico del soggetto che compila la pratica, quindi direttamente il proprietario dell'impianto o un suo intermediario (tecnico progettista, tecnico terzo, impresa a cui si affida l'installazione).

26. In caso di voltura di impianti originariamente assentiti tramite comunicazione va presentata una pratica FERVOLT?

No, la FERVOLT va presentata solo per impianti assentiti tramite autorizzazione, quindi mediante FERPAS o FERAU

27. La presentazione di una pratica FERLIB è alternativa alla presentazione della comunicazione tramite Modello Unico Nazionale, di cui al d.m. 19/5/2015, denominata FERMUN?

No, non c'è alternatività tra una pratica FERLIB e una pratica FERMUN, nel senso che non sono tra loro sostitutive.

La pratica FER LIB si riferisce ad impianti fotovoltaici soggetti ad attività in edilizia libera [art. 6, comma 1 lett. e quater, d.p.r. 380/2001] per i quali Regione Lombardia richiede la presentazione di una comunicazione (la pratica FERLIB) ai fini dell'accatastamento degli impianti.

Invece il dm 19.05.2015 richiede la presentazione di una comunicazione preventiva all'installazione costituita dal "Modello Unico Nazionale" da presentare su un portale del gestore locale della rete di distribuzione di energia elettrica). In termini di differenze tra le due fattispecie, l'art. 6, comma 1 lett. e quater, d.p.r. 380/2001 riconosce come unica caratteristica agli impianti soggetti ad attività in edilizia libera quella di dover essere realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; mentre il d.m. 19/5/2015 assoggetta a Modello Unico Nazionale solo gli impianti che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Volendo dare una rappresentazione delle due categorie di impianti la categoria degli impianti assoggettati ad edilizia libera è più ampia rispetto a quella degli impianti di cui al Modello Unico Nazionale.

28. L'ente Comune quando riceve una pratica FERLIB è obbligato ad inserire i dati della protocollazione?

Una volta consegnata una pratica sulla scrivania, l'Ente competente ha l'onere di procedere con la funzione di "RICEVIMENTO FORMALE", tramite la quale dovrà inserire i dati di protocollazione e potrà scegliere se attribuire alla pratica lo stato "PROTOCOLLATA" oppure "NON CONFORME".

29. Il nostro studio di progettazione sta preparando una CILA per degli interventi necessari a un fabbricato in Un Comune lombardo. Tra gli interventi, vi è il posizionamento in copertura di pannelli solari fotovoltaici. Vorremmo sapere quale applicativo utilizzare.

Va presentata una pratica FER EDILIZIA per accatastare l'impianto fotovoltaico, in quanto l'installazione del fotovoltaico avviene nell'ambito di lavori di ristrutturazione edilizia che sono la categoria principale dei lavori [parte dell'art 3 d.p.r. 380/2001]. Pertanto, oltre la pratica

edilizia, andrà successivamente presentata sul Portale Procedimenti (sezione FER) anche la pratica FER-EDILIZIA per accatastare, come detto, l'impianto fotovoltaico installato.

30. Un' impresa edile deve costruire un immobile sul quale verrà installato un impianto fotovoltaico. Il Comune ritiene di subordinare il rilascio del permesso di costruire alla preliminare presentazione di una pratica sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER. È corretta la procedura richiesta dal Comune?

L'installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio di nuova ostruzione prevede che venga presentato al Comune il progetto dell'edificio, comprensivo dell'impianto fotovoltaico. Il Comune assente il progetto dell'edificio rilasciando, in genere, il permesso di costruire (PdC). In seguito il costruttore o un suo intermediario presenta sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER una pratica FER EDILIZIA nella quale dovrà essere indicato il titolo abilitativo edilizio di riferimento.

Si danno di seguito i riferimenti normativi: l'art. 11 del d. lgs. 28/2011 dispone che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbano prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi contenuti nell'Allegato 3 del medesimo decreto.

31. Chiedo cortesemente quali sono i riferimenti normativi da cui si evince l'obbligatorietà della presentazione di una pratica sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER

Il decreto regionale n. 8855 pubblicato sul BURL del 29 luglio 2020 serie ordinaria dispone l'utilizzo dei modelli di pratiche come unico standard in Lombardia per la presentazione delle pratiche relative ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

- 32. Con che pratica può essere autorizzato un impianto fotovoltaico integrato su falda di copertura di edificio residenziale che ricade in ambito territoriale vincolato ai sensi dell'art. 136 comma 1) lettera c) e d) del D.Lgs. 42/2004, per il quale però l'Ente competente ha già rilasciato l'autorizzazione paesaggistica? Di norma la realizzazione di un impianto fotovoltaico su immobile vincolato è subordinata ad un'istruttoria e presuppone un'autorizzazione (generalmente trattasi di FER-PAS); tuttavia, nel caso in cui il proponente si sia precedentemente munito del necessario nullaosta e, in base alle caratteristiche dell'impianto, l'unico vincolo presente sia quello paesaggistico, allora l'impianto è assentibile anche solo mediante comunicazione (FER-CEL).
- 33. Con riferimento alle pratiche relative agli impianti a fonti rinnovabili presentate sul Portale Procedimenti sezione FER da un soggetto proponente, si chiede con quali modalità e per quanto tempo viene conservata la documentazione informatica relativa alle suddette pratiche. In ogni caso i dati acquisiti mediante gli applicativi FER vengono conservati sui servers regionali per 10 anni, come indicato al punto 6 dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

34. in caso di richiesta di accesso agli atti inerente la documentazione depositata sul portale procedimenti, quali sono gli adempimenti di Vostra competenza e come possiamo far accedere i richiedenti alla documentazione ufficiale senza utilizzare le nostre credenziali?

Se la richiesta di accesso agli atti è rivolta al Comune, il Comune dovrà contattare Regione o inviare copia della richiesta di accesso, quindi Regione valuterà le informazioni o gli estratti di documentazione da inviare. Invece, le richieste di accesso agli atti rivolte direttamente a Regione verranno processate in autonomia.

35. In caso di richiesta di installazione di un impianto fotovoltaico al suolo della potenza nominale di circa 28MW, avrei bisogno di sapere se VIA e PAS sono contestuali e quindi presentando la PAS la pratica va in automatico in VIA, oppure prima bisogna predisporre la VIA e successivamente la PAS?

Circa l'aspetto amministrativo di rilascio dell'autorizzazione, a valle quindi della verifica dell'esclusione dalla non idoneità dell'impianto di cui al Programma Energetico Ambientale Regionale, si precisa che un impianto al suolo della potenza di 28 MW è autorizzato mediante Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, e non mediante PAS.

In aggiunta un impianto al suolo con potenza superiore a 1 MW è assoggettato a verifica di Valutazione di Impatto Ambientale e qualora l'esito di tale verifica fosse quello di assoggettare l'impianto a Valutazione di Impatto Ambientale il procedimento autorizzativo sarebbe quello definito dall'art. 27-bis) del d. lgs. 152/2006 (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) che riunisce in sé sia il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale che il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003.

L'istanza di verifica di Valutazione di Impatto Ambientale va presentata sul portale regionale S.I.L.V.I.A. e si suggerisce di prendere contatti con la Provincia di competenza.

36. Il proprietario di un edificio ha presentato pratica FERCEL per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura. In fase di realizzazione ha poi realizzato un impianto di dimensioni superiori.

Chiede se sia necessario regolarizzare la pratica e, nel caso, che tipo di pratica integrativa o modificativa.

Se l'impianto installato è suscettibile di rientrare tra quelli soggetti a FERCEL e, pertanto, non ha alterato il profilo dell'edificio, non è necessario presentare ulteriori pratiche.

37. Dove posso trovare la normativa di riferimento per la realizzazione di impianti a terra per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico in zona E.

Le zone territoriali omogenee sono le zone in cui viene diviso un territorio comunale, nell'ambito della cosiddetta zonizzazione urbanistica. Ogni zona presenta una classe che vincola ogni tipo di intervento da realizzare in tale area. Tali classi sono state disciplinate dal d.m. 1444/1968. L'azzonamento del territorio comunale è effettuato dai Piani di Governo del Territorio da ciascun Comune, e ogni classe ha definiti i propri standard urbanistici.

Con riferimento all'idoneità o meno alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola si invita a <u>consultare il Programma energetico ambientale regionale</u>, in particolare il capitolo 8 "Aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti a fonte rinnovabile"

38. Nelle pratiche FERCEL è richiesta l'allegazione del riscontro della domanda per la connessione inoltrata al gestore della rete?

Si per le pratiche FERCEL allegare il riscontro della domanda di connessione significa allegare la scansione della domanda di connessione trasmessa al Gestore di rete. Ciò è necessario perché la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera costituisce il titolo abilitativo per realizzare solo gli impianti e non le opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, come indicato dal punto 11.3 del d. m. 10/9/2010.

39. Per l'installazione di un piccolo Impianto fotovoltaico domestico si è proceduto a presentare una pratica edilizia. È pertanto necessario presentare altri tipi di pratiche su Piattaforma Procedimenti di Regione Lombardia?

È innanzitutto necessario distinguere tra il caso di impianto da installarsi su un edificio esistente come unica tipologia di intervento, oppure il caso di impianto da installarsi su un edificio a corredo di interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati anche per efficientamento energetico dell'edificio.

Nel primo caso, in genere si tratta di pratiche FERLIB o FERCEL. Per la FERCEL l'obbligo è stabilito dall'art. 11, comma 3), del d. lgs. 115/2008.

Nel secondo caso in genere si tratta di partiche FER EDILIZIA.

Regione Lombardia con il decreto regionale n. 8855 del 22/07/2020, pubblicato sul BURL del 29/07/2020 S.O. n. 31, ha stabilito che nelle varie casistiche predette vadano presentate pratiche sulla Piattaforma Procedimenti per poter accatastare gli impianti.

40. In caso di modifica di sede legale e di ragione sociale di un soggetto giuridico titolare di un impianto già realizzato e assentito mediante FERCEL, cosa è necessario comunicare?

Per un impianto il cui titolo abilitativo sia una FERCEL, ossia una comunicazione, non è necessario notificare la modifica della sede legale e/o della ragione sociale del titolare.

41. Per l'installazione di un impianto assoggettato a comunicazione da realizzarsi in zona non ricadente nel vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 è necessaria la presentazione della relazione di impatto paesistico?

La d.g.r. 4803/2021 paragrafo 3.6 richiede l'allegazione alla pratica FERCEL della relazione di impatto paesistico, ai sensi della d.g.r. 11045/2002. Tale obbligo deriva dalla normativa di Piano Paesaggistico Regionale, NTA, art. 35 (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servi zi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/paesaggio/criteri-per-esercizio-funzioni-paesaggistiche-ed-esame-paesistico-progetti/criteri-per-esercizio-funzioni-paesaggistiche-ed-esame-paesistico-progetti).

42. Che rapporto esiste tra un'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e le autorizzazioni rilasciate nell'ambito del procedimento unico avviato, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003? Che effetto possono avere sull'Autorizzazione Unica le autorizzazioni ambientali giunte a scadenza? L'Autorizzazione Unica verrebbe sospesa o deve essere rinnovata?

L'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, è l'unico provvedimento che autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Il suo contenuto comprende le altre autorizzazioni di settore necessarie che vengono valutate nell'ambito del procedimento unico autorizzatorio.

Le singole autorizzazioni di settore hanno scadenza secondo le norme che ne regolano il campo e sono queste ultime a dover essere rinnovate.

È fatta salva la facoltà dell'Ente competente a rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica a valutare un suo completo rinnovo, qualora intervengano modificazioni di sostanza nella configurazione o nell'esercizio dell'impianto o nelle condizioni ambientali su cui l'impianto produce degli effetti.

Qualora una o più delle autorizzazioni fossero già scadute, l'effetto sarebbe di non aver titolo ad esercire l'impianto fintanto che le autorizzazioni scadute non vengano rinnovate. In tale condizione l'Amministrazione che ha rilasciato l'Autorizzazione Unica dovrebbe procedere a sospendere la sua efficacia.

43. Come individuare se e quali autorizzazioni incluse nell'Autorizzazione Unica sono scadute e quindi da rinnovare?

l'Autorizzazione Unica dovrebbe riportare l'elenco delle autorizzazioni di settore necessarie e valutate nell'ambito del procedimento autorizzatorio che ha portato il rilascio dell'Autorizzazione Unica medesima e la loro validità.

44. Qual è la corretta procedura per presentare il rinnovo degli endoprocedimenti ambientali inizialmente ricompresi nell'autorizzazione unica per FER?

Al momento i moduli FERPAS e FERAU non contemplano la casistica del rinnovo delle singole autorizzazioni che concorrono all'Autorizzazione Unica.

È pertanto possibile procedere al rinnovo delle singole autorizzazioni utilizzando gli applicativi residenti sulla Piattaforma Procedimenti relativi alle singole autorizzazioni.

45. Avrei bisogno un chiarimento per quanto riguarda il procedimento autorizzativo per l'installazione di un sistema di accumulo su di un impianto fotovoltaico già esistente e autorizzato.

Alla data di pubblicazione delle presenti FAQ Regione Lombardia non ha attive disposizioni vigenti che richiedano la presentazione di pratiche sulla Piattaforma Procedimenti per installare impianti di accumulo connessi ad altri impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Tuttavia, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, si sta procedendo ad aggiornare gli applicativi esistenti al fine di ricomprendere le fattispecie previste dalla normativa entrata in vigore.

46. La presente per chiedere informazioni circa l'installazione di un impianto fotovoltaico di 3kw per singola unità abitativa di un condominio. Va presentata una singola partica per tutto il condominio con i dati dell'amministratore e del progettista, oppure dovranno essere presentate tante pratiche quante sono le unità immobiliari?

Nel caso di installazione di un singolo impianto per l'intero condominio, è consigliabile presentare un'unica pratica per tutto il condominio con i dati dell'amministratore e del progettista. La pratica potrà essere una FERCEL o FERLIB se gli impianti nel suo complesso sono da installarsi su un edificio esistente, mentre sarà una FER EDILIZIA se gli impianti sono parte di un edificio ex novo da realizzare.

Riguardo ai dati da riportare nella scheda tecnica del modulo FERCEL, si ricorda che andranno inseriti i dati complessivi di potenza, superficie, area captante dell'impianto.

- 47. Per interventi da realizzare su unità abitative bifamiliari e trifamiliari, va presentata una unica pratica, oppure una pratica per singolo proprietario? Assumendo che le abitazioni bifamiliari/tri familiari non facciano parte di un condominio (ai sensi del Codice Civile) e sia installato un impianto per ciascuna unità abitativa, si dovrà presentare una pratica per ogni proprietario.
- 48. E' necessario presentare una pratica sul Portale Procedimenti nel caso di installazione di un impianto avente le caratteristiche di cui al d.m. 19/5/2015, avvenuta in concomitanza con lavori edilizi?

Il d.m. 19/5/2015 prevede che la comunicazione per l'installazione degli impianti fotovoltaici, in particolare, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida nazionali (d.m. 10/9/2010) sia effettuata utilizzando il Modello Unico Nazionale approvato dal decreto medesimo.

La lettura integrata delle norme, ossia in particolare dell'art. 2 del d.m. 19/5/2015 e dei paragrafi 11 e 12 del d.m. 10/9/2010, mette in evidenza che la comunicazione effettuata con il Modello Unico Nazionale riguardi esclusivamente la sola installazione di impianti fotovoltaici, senza prevedere lavori edilizi. Ciò si desume dal tenore letterale delle norme: il d.m. 10/9/2010 e il d.m. 19/5/2015 riferiscono sempre e solo di impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze o di impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi. Si desume che per le fattispecie descritte si escluda che l'installazione del fotovoltaico possa avvenire nell'ambito di lavori edilizi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3 del d.p.r. 380/2001.

Ne deriva una lettura di Regione Lombardia che rileva che la comunicazione che utilizza il Modello Unico Nazionale, di cui al d.m. 19/5/2015, sia realizzabile solo per la installazione di impianti fotovoltaici come unica categoria di lavori.

49. E' possibile recepire un'integrazione spontanea di precisazione dopo che la pratica è stata autorizzata? Se si in che modo è possibile allegarla alla procedura sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER?

Quando una pratica FERPAS viene autorizzata da parte dell'Ente competente, l'iter di gestione si conclude, pertanto non è più possibile effettuare nessun tipo di operazione sulla pratica o sugli allegati.

50. La presente per richiedere informazioni in merito agli oneri istruttori da corrispondere per una istanza di PAS, nello specifico per una modifica non sostanziale.

Gli oneri istruttori sono obbligatori per le pratiche che hanno per titolo abilitativo la PAS e l'AU e sono finalizzati a coprire le sole spese di istruttoria sostenute dall'Amministrazione procedente per l'espletamento del procedimento.

Gli oneri istruttori non sono comprensivi delle imposte di bollo, di eventuali ulteriori tariffazioni e di eventuali diritti di segreteria stabiliti con espresso provvedimento dell'Amministrazione procedente. Non sono neppure compresi eventuali altri oneri connessi ad attività istruttorie di altri Enti.

Gli oneri istruttori sono pari al massimo allo 0,03% dell'importo dell'investimento per la costruzione dell'impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell'energia elettrica.

Per procedere al versamento degli oneri si invita il proponente a prendere contatto con l'Amministrazione procedente per la conferma dell'importo e per le modalità del pagamento.

51. In presenza di autorizzazioni edilizie e paesistiche già rilasciate, per l'istallazione domestica di un impianto è sufficiente FERCEL?

Sì, se si è già in possesso di un'autorizzazione paesaggistica è sufficiente una FERCEL o una FERLIB a seconda delle caratteristiche dell'impianto.

52. Qual è la procedura idonea per poter installare impianti di solare termodinamico?

Il fotovoltaico termodinamico è a tutti gli effetti una fonte rinnovabile di produzione elettrica. Tuttavia, considerate le complessità tecnologiche e la non rilevante intensità solare presente in Lombardia per un corretto funzionamento del fotovoltaico termodinamico, tale tecnologia non è stata inserita nelle Linee guida regionali FER. Gli uffici si riservano di inserirla all'interno di dette Linee guida in un prossimo futuro.

Provvederemmo quindi a trattare amministrativamente la tecnologia con un esame ad hoc del progetto di impianto (per il momento al di fuori di Piattaforma Procedimenti).

53. Nella compilazione di una pratica FERPAS l'obbligatorietà di allegazione del "preventivo per la connessione in rete" non risulta superato dal Decreto MISE 19/05/2015?

Specifichiamo per una PAS rimane obbligatorio allegare il "preventivo per la connessione in rete".

Il riferimento al d.m. 19/05/2015 non fa riferimento ad una PAS, ma ad una comunicazione inoltrata attraverso il Modello Unico Nazionale.

54. La richiesta di "relazione impatto paesistico" è obbligatoria?

Si, ad esclusione dei casi:

- progetti di interventi già soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi del d. lgs. 42/2004 (a fronte dell'obbligatoria acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica);

- progetti di interventi fuori dai casi di cui al d. lgs. 42/2004, nelle sole esclusioni previste dal comma 2, dell'art. 35 Piano Paesaggistico Regionale.

Si riporta il Comunicato regionale n.145 del 22.10.2018

55. Nella FERPAS esiste una sezione ove indicare l'impresa esecutrice?

Il modulo di inizio lavori va inoltrato, contestualmente alla pratica iniziale o comunque successivamente ai 30gg di istruttoria dell'ente?

Nella PAS non è prevista la sezione dedicata ad indicare l'impresa esecutrice; la comunicazione di inizio lavori va presentata successivamente all'ottenimento della PAS. A norma dell'art. 6 D.lgs 28/2011, la PAS va richiesta almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori.

56. Qual è la procedura idonea per l'istallazione di collettori solari a tetto?

Al momento per il solare termico non è prevista la presentazione telematica della pratica sul Portale Procedimenti, le indichiamo di comunicarlo direttamente al Comune con le modalità previste dall'art. 7 del D.lgs 28/2011 e ad ARIA S.p.A. nella sezione Curit.

57. Chiedo se, ai fini della detrazione fiscale 110%, va presentata una pratica sul Portale Procedimenti – sezione FER.

La risposta è negativa, intendendo con ciò che la presentazione di una pratica sul Portale Procedimenti – sezione FER è svincolata dall'ottenimento dei benefici fiscali (es. superbonus 110%) che non sono di competenza regionale. Pertanto per quanto concerne tale incentivo si invita a fare riferimento a https://detrazionifiscali.enea.it/

Invece e indipendentemente dai benefici fiscali, in Lombardia l'installazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile richiede obbligatoriamente la presentazione della pratica FER sul Portale Procedimenti.

58. Entrando nella Scrivania dedicata alle FER CEL vedo le vecchie pratiche ma non posso inserirne una nuova perché la scritta "nuova pratica" non è editabile.

La compilazione "on line" è stata inibita su browser diversi da Internet Explorer v.10, questo in ragione di motivi tecnici legati alla tecnologia Flash Player.

La compilazione delle pratiche è comunque garantita "off line", ossia procedendo a scaricare il PDF della pratica cliccando su "SCARICA MODELLO PRATICA", per proseguire quindi con la compilazione dello stesso offline ed il successivo caricamento a sistema. Successivamente andrà effettuato nuovamente il download del PDF non più editabile, il quale andrà firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma.

59. La presente per chiedere come comportarsi in merito al potenziamento di un impianto fotovoltaico esistente ad uso residenziale. Nello specifico si tratterebbe di aggiungere alcuni moduli fotovoltaici a quelli esistenti installati in modalità complanare alla falda dell'edificio. Chiedo indicazioni in merito all'eventuale applicativo da utilizzare.

L'integrazione di un impianto fotovoltaico esistente con l'inserimento di nuovi moduli è inquadrata come modifica non sostanziale.

Immaginando che i nuovi moduli siano affiancati ai moduli già presenti e immaginando che l'impianto nel suo complesso sia complanare e aderente alla falda dell'edificio Regione

Lombardia si orienta nel mantenere il medesimo livello ammnistrativo con il quale si è proceduto ad installare l'impianto originario.

Con riguardo alle modifiche di impianti fotovoltaici installati su edifici si cita l'art. 6-bis del d. lgs 28/2011 che ha introdotto la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata applicabile agli impianti esistenti a condizione che non vi sia incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse.

Entro questa condizione, per gli impianti fotovoltaici installati su edifici le modifiche all'impianto riguardano interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici o interventi che non devono comportare variazioni dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati, oppure che pur comportando variazioni dell'angolo, tale variazione sia in diminuzione rispetto all'impianto originario.

60. Vorrei sapere che tipo di pratica va presentata per installare un impianto fotovoltaico su un edificio residenziale sito in area individuata dal Comune di Milano come Nucleo di Antica Formazione (NAF).

Il Comune di Milano con la determinazione dirigenziale 1741 del 5/3/2020 ha stabilito la corrispondenza tra N.A.F. e le zone A) di cui al d.m. 1444/1968. Alla luce di tale dato è ragionevole ritenere che l'installazione di tale impianto sia assoggettata a FER-PAS.

61. Per la compilazione della scheda tecnica parte della pratica da presentarsi sulla Piattaforma Procedimenti – sezione FER – per l'installazione di un impianto fotovoltaico vorrei sapere cosa si intende per "area captante" e "superficie suolo occupato".

Per "area captante" si intende l'area dell'impianto occupata dai moduli fotovoltaici, mentre per "superficie suolo occupato" si intente l'ingombro totale dell'impianto considerato nel suo insieme, quindi comprensivo, oltre che dai moduli fotovoltaici, anche delle eventuali strutture a supporto degli apparecchi di conversione della corrente, connettori, cavi.

62. Un Comune può richiedere il versamento di diritti di segreteria per la protocollazione di una pratica FER avente natura di "Comunicazione" (FER-CEL; FER-LIB; FER-EDIL)? Ed invece per una FER-VOLT?

Per la presentazione delle pratiche elencate non è previsto alcun onere amministrativo né regionale, né, di norma, può esserne previsto uno comunale.

La pratica FERCEL è una comunicazione trasmessa per via telematica, prevista da legge nazionale, il d. lgs. 115/2008 art. 11, che non prevede il versamento di alcun diritto di segreteria.

La pratica FERLIB è una comunicazione semplificata, introdotta da Regione Lombardia per fini di accatastamento impianti a fonte rinnovabile, che la legge nazionale, il d.p.r. 380/2001, art. 6, considera interventi in edilizia libera.

La pratica FER EDILIZIA è una comunicazione semplificata introdotta da Regione Lombardia per fini di accatastamento impianti a fonte rinnovabile, che vengono installati su nuovi edifici o in occasione di interventi edilizi di efficientamento energetico di edifici ai sensi del d. lgs. 28/2011 art. 11.

La pratica FERVOLT è una richiesta di volturazione della titolarità degli impianti autorizzati, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs 387/2003 o dell'art. 6 del d. lgs 28/2011. Qualora la pratica FERVOLT sia indirizzata al Comune, questa riguarda solo gli impianti autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 6 del d. lgs 28/2011, ossia di impianti che, a parte pochi casi, non riguardano impianti fotovoltaici.

Si fa presente che le pratiche citate vengono caricate su un portale regionale che provvede a trasferirle al Comune. Non è quindi prevista un'architettura informatica comunale che possa far presumere il versamento di tariffe per lo svolgimento di servizi. Inoltre, le pratiche citate, a parte i casi delle pratiche FERVOLT che non riguardano gli impianti fotovoltaici, sono tutte pratiche di comunicazione, per le quali non è richiesta un'attività istruttoria, oppure quando essa è prevista è di tipo minimale.

I diritti di segreteria fanno riferimento a tariffe per servizi di rilascio di autorizzazioni o certificazioni che presuppongono attività istruttorie di una certa specificità. Diversamente, nel caso delle pratiche citate in precedenza, si è nell'ambito di attività amministrative che lo stesso legislatore nazionale ha individuato come comunicazioni e per le quali, anche in ambito tecnico, le attività non sono né quelle istruttorie per il rilascio di un'autorizzazione né quelle per il rilascio di una certificazione. Ne consegue, quindi, che per le attività sopra elencate si ritiene non possano essere previste tariffe.

63. Nella compilazione della FER Guidata, alla domanda "Capacità di Generazione" viene intesa la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico (data dalla pura somma delle potenze di ogni singolo modulo installato) oppure dalla potenza in uscita dall'inverter (potenza valida ai fini della connessione con il distributore Locale)?

Per "capacità di generazione" si intende la potenza nominale ossia la potenza di picco prodotta dall'impianto.

La potenza di connessione è, invece, il dato da indicare al Gestore di rete ai fini della domanda di connessione.

64. Avrei bisogno di un chiarimento procedurale circa la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area con una destinazione urbanistica quale Ambito di Trasformazione a carattere terziario-ricettivo: la scheda dell'Ambito non prevede la destinazione prettamente industriale, quindi chiedo se per poter procedere alla richiesta di Autorizzazione Unica sarebbe necessaria una variante di PGT?

In linea generale non è sempre necessario procedere con una modifica della destinazione urbanistica perché è il documento di Piano del PGT che suddivide il territorio comunale in zone adibite alle diverse funzioni, in relazione alle politiche di sviluppo dei vari ambiti (edilizia residenziale pubblica e privata, attività produttive primarie, secondarie e terziarie, agricoltura).

L'art. 12 della l.r. 12/2005 precisa che l'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali e l'art. 14 indica la procedura per l'approvazione dei piani attuativi e delle loro varianti. Tuttavia, non è detto a priori che per poter realizzare un impianto fotovoltaico sia necessaria una variante

urbanistica per cambiare la destinazione urbanistica a industriale di un'area che il PGT ha destinato a funzione terziario ricettiva, perché l'area che il PGT ha destinato a funzione terziario ricettiva svolge funzioni ben più ampie rispetto alla singola realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Pertanto, considerato che, non è detto a priori che un impianto fotovoltaico debba necessariamente essere realizzato in un'area avente destinazione urbanistica di tipo industriale, si suggerisce di verificare le indicazioni delle Norme Tecniche Attuative del PGT.

65. Nel caso in cui un impianto fotovoltaico sia da realizzarsi in parte sul tetto di un edificio esistente ed in parte su una pensilina di nuova realizzazione, come deve essere trattato questo impianto ai fini della presentazione della pratica sul portale regionale?

Se la superficie maggiore dell'impianto risiede su edificio allora lo stesso va considerato come se fosse interamente installato sul tetto dell'edificio. Sarà quindi necessario presentare una sola pratica sul portale, da individuarsi alla luce delle risultanze della FER-Guidata.

66. Chiedo quale sia la distanza minima che un nuovo impianto di Biogas deve osservare rispetto alla casa più vicina di un centro abitato.

Non vi sono indicazioni generali circa la distanza tra impianti di biogas e le abitazioni. Può trovare indicazioni nel Regolamento Locale di igiene tipo facendo riferimento al Comune e alla ATS locale.

67. Abbiamo un caso di installazione di pannelli fotovoltaici in centro storico (zona A) su copertura edificio e complanare alla stessa, concomitante a lavori edilizi per i quali è prevista la presentazione di CILA a norma del DPR 380/2001. La procedura FER-Guidata regionale, alla luce delle caratteristiche di impianto, indirizza alla compilazione di una FERPAS.

Ci sorge un dubbio: avendo alle spalle la procedura edilizia che contiene già tutto quello che richiede la FERPAS, occorre presentare una FEREDIL o va bene la FERPAS, come suggerito dalla procedura guidata?

L'assoggettamento a PAS di un impianto fotovoltaico da installarsi in zona A trova ragione in due considerazioni: la prima alla luce del paragrafo 12.2 del DM 10 settembre 2010, che assoggetta a denuncia inizio attività (in seguito PAS) gli impianto solari fotovoltaici che ricadono all'interno della zona A; la seconda, nella necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica prevista dal D.lgs 42/2004.

Pertanto, se a corredo della CILA viene allegata anche l'autorizzazione paesaggistica, si può presentare sul portale regionale la pratica FER-EDILIZIA; in difetto sarà necessario presentare una FER-PAS.

68. Quali sono i passaggi operativi di competenza comunale a seguito dell'inoltro da parte del compilatore di una pratica FER di tipo comunicazione (FER-CEL; FER-LIB; FER-EDIL) su Procedimenti?

Si premette che il sistema Procedimenti indirizza a colui che ha compilato la pratica (cittadino o intermediario) la notifica di avvenuta consegna della pratica al Comune, che consente il

passaggio di stato della pratica da "COMPILATA" a "CONSEGNATA"; il sistema Procedimenti inoltre conserva la ricevuta della ricezione della pec del Comune. Ciò ha validità generale.

Per le pratiche di tipo "Comunicazione" (FER-LIB; FER-CEL; FER-EDIL), il funzionario dell'Ente cui è demandata la gestione della pratica, seleziona la pratica dall'elenco pratiche della propria scrivania e quindi procede con la funzione di "RICEVIMENTO PRATICA". Effettuato questo passaggio l'Ente competente ha la facoltà di visualizzare la pratica e di scaricare/controllare i documenti allegati. Può quindi porre la pratica in stato "PROTOCOLLATA" che significa abilitata o, viceversa in stato "NON CONFORME" che significa che il Comune riscontra elementi di inidoneità alla realizzazione dell'impianto. In questa seconda condizione il Comune deve notificare al proprietario dell'impianto l'intimazione di non procedere con i lavori, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del d.p.r. 380/2001.

69. Quali sono i margini discrezionali entro i quali il Comune può porre una pratica di tipo comunicazione (FER-LIB; FER-CEL; FER-EDIL) in stato "NON CONFORME"?

Il Comune ha la facoltà di effettuare delle verifiche circa la congruità delle informazioni dichiarate nella pratica e quanto indicato negli strumenti urbanistici ed edilizi del territorio comunale, nonché per le norme in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Va considerato che la sola trasmissione della Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera costituisce di per sé il titolo abilitativo all'installazione dell'impianto. Ciò nella presunzione che quanto dichiarato dal proprietario dell'impianto rispetti le norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza nei luoghi di lavoro. Se, viceversa, le norme suddette non fossero rispettate, la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non ha valore "ab origine" e quindi l'eventuale, quanto probabile, avvio dei lavori di installazione dell'impianto è da considerarsi azione illecita da parte del proprietario dell'impianto e come tale sanzionabile.

70. Per gli impianti il cui titolo è la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è obbligatorio allegare il riscontro della domanda di connessione inoltrata al Gestore di rete. Cosa significa e quali differenze ci sono con gli impianti il cui titolo è la Procedura Abilitativa Semplificata?

Per gli impianti il cui titolo è la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera il riscontro della domanda di connessione significa allegare la scansione della domanda di connessione inoltrata al Gestore di rete. Ciò perché la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera costituisce il titolo abilitativo per realizzare solo gli impianti e non le opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, che, quindi, devono essere autorizzate con procedimento a parte.

Nel caso di Procedura Abilitativa Semplificata viene invece autorizzato l'impianto e le opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e pertanto all'istanza di PAS è obbligatorio allegare il preventivo per la connessione alla rete redatto dal Gestore della rete.

71. Per installare un impianto alimentato da fonti rinnovabili il cui titolo è una Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera è obbligatorio allegare alla Comunicazione la notifica preliminare quale documentazione ai sensi del d. lgs. 81/2008?

Non c'è una risposta valevole per tutte le tipologie di impianti, pertanto è necessario differenziare.

- a) Per quegli impianti i cui lavori di installazione comportano:
- la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici;
- cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica ricadono nel caso di presenza di più imprese esecutrici per intervenute varianti;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta non sia inferiore a 200 uomini/giorno;

è obbligatoria la trasmissione della notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del d. lgs. 81/2008. Questa verrà allegata in aggiunta al modulo "Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.".

- b) Per gli impianti i cui lavori di installazione comportano interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) del d.p.r. 380/2001, oltre al modulo "Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i." è obbligatoria la compilazione della sezione "Dati anagrafici dell'impresa esecutrice dei lavori" nella istanza di Comunicazione. Tale compilazione permette al Comune di acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). In questa fattispecie possono rientrare impianti di cui alla precedente lettera a) e quindi la preliminare trasmissione obbligatoria della notifica preliminare.
- c) Per gli impianti i cui lavori di installazione non comportano le condizioni elencate alla lettera a) la notifica preliminare non deve essere trasmessa. Ancora gli impianti i cui lavori di installazione non rientrano nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis) del d.p.r. 380/2001 non necessitano della compilazione della sezione "Dati anagrafici dell'impresa esecutrice dei lavori" nella istanza di Comunicazione. Su quest'ultimo punto si precisa che non è legittimo da parte del Comune porre la pratica in stato "NON CONFORME" o richiedere il D.U.R.C.
- 72. Per una pratica di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera quali sono le differenze tra lo stato pratica "COMPILATA", "CONSEGNATA", "PROTOCOLLATA" e lo stato "PRATICA NON CONFORME"?

Una pratica raggiunge lo stato "COMPILATA" quando il proponente la trasmette al sistema Piattaforma Procedimenti. Il sistema effettua la consegna sulla scrivania del Comune e quando riceve la notifica di avvenuta consegna pone la pratica in stato "CONSEGNATA". Il passaggio di stato da "compilata" a "consegnata" avviene in automatico, a seguito dei controlli di sistema, e solitamente necessita di una decina di minuti.

Il funzionario del Comune assegna alla pratica lo stato "PROTOCOLLATA" che equivale ad abilitata o, viceversa lo stato "NON CONFORME" che corrisponde al riconoscimento dell'inidoneità alla realizzazione dell'impianto.

73. Cosa rappresenta il Codice AOO?

Il codice AOO è indicato all'art. 47 del d. lgs. 82/2005. Ulteriori informazioni all'indirizzo http://www.indicepa.gov.it/documentale/glossario.php

74. Il Numero Protocollo viene generato dal sistema Procedimenti oppure è determinato del Comune?

Il numero di protocollo è prodotto dal Comune in quanto il sistema Procedimenti attualmente non si interfaccia con i sistemi di protocollazione di tutti i Comuni lombardi.

75. Per "Numero Atto" cosa si intende?

Il numero atto è l'identificativo dell'atto amministrativo intermedio o finale prodotto dal Comune. Per le procedure CEL; LIB e EDIL il numero atto può essere presente nel caso in cui il Comune non accetti la pratica, per mancanza o inidoneità di documentazione e disponga l'interruzione dei lavori. Per le procedure PAS o AU il numero atto può indicare le richieste dell'Ente competente ad altri Enti di nulla osta, pareri, ecc., oppure l'atto con cui intima al proponente la sospensione dei lavori, oppure l'atto finale con cui rilascia la PAS o la AU.